

DOMANDE E RISPOSTE

SASA 2020/SERVIZIO PULIZIA E DISINFEZIONE MEZZI E AMBIENTI DI LAVORO

Domanda 1:

In riferimento alla procedura de quo e vista la documentazione di gara, siamo a richiedere a codesto Spett.le Ente, in considerazione dell'emergenza COVID19 ancora in essere, ed essendo il Trentino Alto Adige definita in base a quanto decretato dal Governo "zona rossa", con conseguente limitazione agli ingressi nella Regione, se il sopralluogo sia ancora da considerarsi obbligatorio.

Risposta 1:

Il sopralluogo è da considerarsi indispensabile ai fini della formulazione di un'offerta adeguata.

Gli spostamenti in uscita/ingresso e all'interno del territorio provinciale sono consentiti per motivi di lavoro, da documentare con l'apposita autocertificazione.

Pertanto, si conferma la obbligatorietà di effettuazione del sopralluogo.

Domanda 2:

In riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa punto 3.5.4 del disciplinare siamo a chiedere se per servizi di sanificazione si intendano i servizi di disinfestazione e se tali servizi posso essere dimostrabili con referenze in ambito sanitario.

Risposta 2:

Ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82, alla quale si rimanda, si fa presente che le attività di "sanificazione" non possono intendersi equivalenti alle attività di "disinfestazione". Pertanto, si ritiene che il requisito richiesto non possa essere soddisfatto mediante l'esecuzione dei servizi di disinfestazione.

Domanda 3:

Si chiede di confermare che il requisito che prevede l'obbligo di avere eseguito nel 2017 2018 2019 servizi analoghi di sanificazione non inferiore ad euro 15.000,00 nell'arco dei tre anni al netto d'IVA con un massimo di 2 contratti possa essere comprovato con attestazioni rilasciate per contratti che prevedevano sia la pulizia che la sanificazione o se invece siano necessarie attestazioni di regolare esecuzione specifiche di sanificazione.

Risposta 3:

L'importo di euro 15.000,00 relativamente ai servizi di sanificazione svolti nel triennio 2017 – 2018 – 2019, può essere riferito anche a contratti che prevedano sia la pulizia che la sanificazione, purché dalle attestazioni rilasciate si evinca la quota parte fatturata *per i servizi di sanificazione*; soltanto quest'ultima verrà considerata e sarà oggetto di verifica ai fini del rispetto del requisito.

13/11/2020